



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

FORM. PROFESSIONALE

DIREZIONE GENERALE
COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA REGIONALE
E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Prot. n. 321145/P.060-030-010
da citare nella risposta

Data 29/11/2012

Allegati : NOTA

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: TRASMISSIONE NOTA

Ai Dirigenti
delle Amministrazioni provinciali
e del Unione dei comuni-Circondario
Empolese- Valdelsa
Settore Formazione Professionale


Provincia di Lucca Protocollo generale	E
N. 0242545 data 17/12/2012	
Classificazione: 14.6.2	

 Loro Sedi

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo settore in relazione a quanto previsto dalla DGR 48\12 si allega una nota di approfondimento redatta da questo ufficio in merito alla verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri per l'ammissione a corsi di formazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera b della L.R. 32/2002 .

↓
"CORSI RICANO SCIUTI"

Cordiali saluti.

<input checked="" type="checkbox"/> TOGNARELLI
<input type="checkbox"/> SQUADRONE
<input type="checkbox"/> LORENZONI
<input type="checkbox"/> PUBBLICA ISTR.
Note:  SM

Il Dirigente Responsabile

Gianni Biagi

VERIFICA CONOSCENZA DELLA LINGUA**PREMESSA**

La presente nota intende fornire indicazioni in merito alla verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri per l'ammissione a corsi di formazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera b della L.R. 32/2002.

Con DGR 48/2012 la Regione ha approvato gli indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute e con DD 443/2012 ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'attività riconosciuta. L'articolo 9 dello schema di avviso recita: "E' indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

Coloro che non possiedano tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana. Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'organismo formativo".

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA

Come si legge nel passo citato in premessa, per essere ammessi alla frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 17 comma 1 lettera b della L.R. 32/2002, gli allievi di nazionalità straniera devono possedere una conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento presenta i seguenti descrittori per il Livello A2: "Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati".

Le conoscenze linguistiche sono verificate attraverso un test d'ingresso. Non è, pertanto, necessario il possesso di un attestato di conoscenza della lingua, ovvero una certificazione riconosciuta a livello internazionale che documenti ufficialmente il livello di conoscenza della lingua raggiunto dal candidato e che si ottiene dopo aver superato un esame presso una scuola o un Istituto culturale abilitato a rilasciare certificati a livello internazionale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, ai fini dell'ammissione dei candidati al percorso formativo, la normativa regionale non imponga il coinvolgimento di un "docente di italiano" per la somministrazione e la valutazione del test d'ingresso.

Ovviamente, come per tutte le attività formative e non formative previste dai progetti finanziati o riconosciuti, è sempre richiesto un adeguato livello di competenza del personale che le realizza. Si ricorda che il test intende unicamente verificare che il candidato abbia una conoscenza della lingua italiana di livello elementare (livello A2) che gli permetta di seguire con profitto il percorso formativo.

INDICAZIONI PER LA VERIFICA

Ai fini della predisposizione dei test, un utile riferimento per gli enti di formazione, è rappresentato dal vademecum predisposto dal Ministero dell'Interno contenente le "Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test". Nello specifico il vademecum fornisce indicazioni in merito al test da somministrare ai cittadini stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno in Italia, per i quali è necessario verificare la conoscenza della lingua italiana al livello A2. Il test per la verifica della lingua al livello indicato riguarda la comprensione di brevi testi e la capacità di interazione e tiene conto di quanto previsto dal Quadro Comune di riferimento per le parti relative alla comprensione (ascolto e lettura) e all'interazione.

Per avere ulteriori indicazioni relative alle modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009 e per conoscere i casi in cui non è necessario per il candidato effettuare il test di conoscenza della lingua italiana, si veda il DM del 4 giugno 2010.